

BGer 2C 952/2017 vom 6. Oktober 2017

Bundesgericht, 2017-10-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_952_2017

FR: TF 2C 952/2017 du 6 octobre 2017

IT: TF 2C 952/2017 del 6 ottobre 2017

Regeste

Canone di ricezione radiotelevisivo (anticipo delle spese processuali) | Mass media

Erwägungen

E. 1

Con un'unica decisione del 6 ottobre 2017 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha respinto i ricorsi esperiti da A._____ contro le decisioni del 1° febbraio 2013, 30 dicembre 2013, 29 settembre 2014 e 20 ottobre 2015 con cui B._____SA ha confermato l'obbligo per l'interessata di pagare i canoni di ricezione radiotelevisivi per i periodi dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2016. A._____ ha allora impugnato la citata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Corte I, il quale con decisione incidentale del 31 ottobre 2017 l'ha invitata a versare, entro il 21 novembre 2017, un anticipo di fr. 800.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese poste a suo carico.

E. 2

Seguendo l'indicazione dei rimedi di diritto contenuta nella decisione incidentale del 31 ottobre 2017, il 6 novembre 2017 A._____ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede di essere esentata dal dovere versare l'anticipo richiesto a garanzia delle spese processuali, poiché non dispone dei mezzi finanziari per potervi procedere. Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

E. 3

Come già giudicato da questa Corte (sentenza 2C_214/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 2 con riferimento, pubblicata riassunta in StR 64/2009 pag. 781) quando, come in concreto, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale - non motivata - concernente una richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo esatto, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come una domanda di esenzione rispettivamente di riduzione della richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali (domanda di assistenza giudiziaria totale o parziale) e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che l'ha emanato per motivi di competenza (art. 30 al. 2 LTF).

E. 4

Quando la causa viene rinviata ad un'altra autorità, il procedimento avviato dinanzi al Tribunale federale viene stralciato dai ruoli mediante decreto del Presidente della Corte (art.

32 cpv. 2 combinato con il cpv. 1 LTF).

E. 5

Nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Per questi motivi, il Presidente decreta: 1. Il ricorso, assieme agli atti, viene trasmesso al Tribunale amministrativo federale, Corte I, per essere trattato quale domanda di esenzione rispettivamente di riduzione dell'anticipo richiesto a titolo di garanzie delle spese processuali. 2. La procedura concernente la causa 2C_952/2017 viene stralciata dai ruoli. 3. Non si prelevano spese giudiziarie. 4. Comunicazione alla ricorrente, a B. _____ SA, all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. Losanna, 8 novembre 2017 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Seiler La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.